

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro – Rottofreno – Sarmato

Sede legale Rivergaro Via San Rocco 24

Rep. n. ..33.....

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP).

L'anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in Gragnano Trebbiense nella Residenza Municipale – Sala consigliare.

Sono presenti

- 1) **Comune di Calendasco** (Pc) nella persona di **BELTRAMETTI MARIA** nata a Piacenza il 16.07.1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 P.I. 00216710035 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegata per quest'atto dal Sindaco pro tempore Zangrandi Francesco, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 2) **Comune di Gossolengo** (Pc) nella persona di **SARTORI MASSIMO** nato a Piacenza il 07.04.1965 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16 P.I. 00198670333 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegato per quest'atto dal Sindaco pro tempore Ghillani Angelo, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 3) **Comune di Gragnano Trebbiense** (Pc) nella persona di **CALZA PATRIZIA** nata a Piacenza il 07.09.1961, domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense con sede in Via Roma n. 121 P.I. 00230280331 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 36 del 13 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 4) **Comune di Rivergaro** (Pc) nella persona di **ALBASI ANDREA** nato a Piacenza il 21.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro con sede in Via San Rocco n. 24 P.I. 00271960338 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 5) **Comune di Rottofreno** (Pc) nella persona di **VENEZIANI RAFFAELE** nato a Piacenza il 27.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rottofreno con sede in Piazza Marconi n. 2 P.I. 00228700332 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 6) **Comune di Sarmato** (Pc) nella persona di **TANZI ANNA** nata Sala Baganza (Pr) il 05.05.1945 domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarmato con sede in V.le Resistenza n. 2 P.I. 00267710333 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;



PREMESSO

- I Consigli Comunali dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno e Sarmato, hanno approvato, con rispettivi atti, lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è entrato in vigore;
- La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta è modificata con l'uscita del Comune di Agazzano e del Comune di Gazzola, da disporre mediante la stipula di una nuova Appendice all'atto costitutivo Rep. n. 25 sottoscritto il 31.03.2015;
- Che si sono regolarmente insediati gli Organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto;
- Che i Comuni aderenti all'Unione hanno approvato lo schema di Convenzione nel contenuto sottoscritto per il conferimento **"DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)";**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta delle funzioni relative allo **"SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE"**, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1.Lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale dei Comuni facenti parte dell'Unione nei confronti delle attività produttive.

2.Le sue funzioni sono finalizzate alla gestione telematica delle attività amministrative concernenti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

In particolare lo sportello unico dovrà:

- gestire le attività telematiche di front office;
- coordinare e controllare le attività di back office relative al procedimento unico;
- assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento;
- coordinare periodicamente le attività fra Suap, Uffici tecnici e Uffici commercio degli enti associati cercando di uniformare le procedure tra i vari Comuni;
- organizzare incontri periodici con gli enti terzi per l'impiego delle procedure di scambio atti/informazioni anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- curare l'informazione attraverso il portale, nel rispetto dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- promuovere l'assistenza alle imprese in collaborazione con le associazioni di categoria;
- curare l'adozione di uno specifico regolamento di servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione;


Art. 3 – Struttura organizzativa dello Sportello Unico

1.L'Unione, nell'ambito della propria potestà organizzativa, costituirà l'Ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive secondo il progetto approvato dai Consigli Comunali con deliberazione della Giunta dell'Unione.

2.Il Responsabile dello Sportello Unico verrà individuato dal Presidente dell'Unione.

Art. 4 – Costi della Convenzione

1.I costi della presente convenzione derivano da:



- costi del personale;
- impiego di apparecchiature informatiche: hardware, software, assistenza, manutenzione e formazione operatori;
- impiego di beni di consumo: telefono; fax; energia; cancelleria; ecc.;
- spese generali: formazione del personale; convegni; attività pubblicitarie; informative e di promozione.

Art. 5 – Fase transitoria

1. Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla-osta al ritiro delle pratiche in modalità cartacea, anche dopo il 29/03/2011 e che imprese e associazioni di categoria non sono ancora pronte al passaggio dalle pratiche cartacee a quelle telematiche, è stato necessario prevedere una fase transitoria in cui sarà istituito un punto di contatto in ogni Comune per garantire il ritiro delle pratiche cartacee fino a quando il sistema non sarà regime.

Art. 6 – Decorrenza e durata della Convenzione

1. Il conferimento delle funzioni relative allo SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal 01.04.2014, ed hanno durata pari a quella dell'Unione Bassa VAL TREBBIA E VAL LURETTA. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31 dicembre di ogni anno, al fine di coordinare la presente Convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

Art. 7 – Sede

1. Le parti convengono di individuare la sede del servizio presso locali ubicati presso il Comune Rottofreno loc. San Nicolò, aderente all'Unione dei Comuni medesima.

2. La sede delle unità operative che costituiscono l'articolazione del Servizio, è individuata dalla Giunta dell'Unione.

Art. 8 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

2. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 9 – Riparto delle spese

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dallo SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

3. Lo sportello Unico delle attività produttive compilerà, con cadenza annuale, il rendiconto, delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato

per il 50% sulla base del numero di abitanti di ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 50% sulla base del numero di insediamenti esistenti in ciascun singolo comune.

4. Qualora si verificasse pratica in corso riferita a nuovo insediamento, occorre individuare il tempo in cui viene adottato il provvedimento finale per computare il numero di insediamenti esistenti.

Art. 10 – Contenuti e periodicità delle informazioni da fornire ai Comuni aderenti all'Unione

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di set di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.

2. La competenza per la verifica del funzionamento resi dallo SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Direttore dell'Unione e potranno essere invitati il Responsabile dell'Ufficio o consulenti dell'Unione.

4. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art 11 - Recesso

1. Il recesso dal Servizio di **SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)** è deliberato dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

2. Il Comune, recedendo dal Servizio suddetto rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituitosi con la gestione associata salvo la restituzione dei beni ceduti in comodato.

3. In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

BH

Stu

Bel






AL

7

Art. 14 – Norme finali

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al DPR n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Calendasco	Beltrametti Maria	
per il Comune di Gossolengo	Sartori Massimo	
per il Comune di Gragnano Trebbiense	Calza Patrizia	
per il Comune di Rivergaro	Albasi Andrea	
per il Comune di Rottofreno	Veneziani Raffaele	
per il Comune di Sarmato	Tanzi Anna	